

SENATO DELLA REPUBBLICA

III LEGISLATURA

(N. 2558)

DISEGNO DI LEGGE

d'iniziativa del senatore ZELIOLI LANZINI

COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 5 FEBBRAIO 1963

Proroga del termine previsto dall'articolo 1 della legge 23 ottobre 1962, n. 1552, relativo alla cessazione dal servizio dei sanitari e delle ostetriche ospedalieri

ONOREVOLI SENATORI. — È nota al Senato, l'agitazione che si è diffusa e si diffonde negli ambienti ospedalieri, nelle facoltà mediche delle nostre Università, e in tutta la categoria dei medici e dei sanitari.

La Nazione ne è turbata, e il disagio della popolazione è evidente. Senza entrare nel merito delle agitazioni, è accertato che i movimenti di protesta sono stati determinati da esigenze di riforme giuridiche e tecniche dei servizi ospedalieri e da motivi di carattere economico, di impiego e di carriera.

Non è il caso di pensare che si possano in breve tempo affrontare i problemi che sono emersi nella discussione dei disegni di

legge presentati al Parlamento, per giungere a sagge decisioni.

Ritengo che le varie questioni potranno essere esaminate con diligenza e con soddisfazione anche delle categorie interessate in un tempo meno breve e senza l'assillo di una affrettata discussione.

Perciò propongo che la legge 23 ottobre 1962, n. 1552, con la quale si dispone la sospensione dei termini di cessazione del servizio di cui al regio decreto 30 settembre 1938, n. 1631, a favore dei sanitari e delle ostetriche ospedalieri sino al 30 giugno 1963 venga prorogata al 31 dicembre 1963.

DISEGNO DI LEGGE

Articolo unico.

Il termine previsto dall'articolo 1 della legge 23 ottobre 1962, n. 1552, è prorogato a tutto il 31 dicembre 1963.